SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 274**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 novembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

93A6320

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 22 novembre 1993, n. 469.

Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1993, nonché altre disposizioni in materia di imposte sui redditi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposte sui redditi per l'adeguamento delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito di cui all'articolo 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'anno 1993 l'ulteriore detrazione di cui all'articolo 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete nelle seguenti misure:

a) L. 267.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.900.000;

b) L. 228.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 13.900.000 ma non a L. 14.000.000;

c) L. 150.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 14.000.000 ma non a L. 14.100.000;

d) L. 70.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 14.100.000 ma non a L. 60.000.000;

e) L. 50.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 60.060.000;

f) L. 20.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 60.060.000 ma non a L. 60.120.000.

2. Per l'anno 1993 non si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1993 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Le disposizioni del presente articolo non spiegano efficacia per l'adeguamento, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1994, delle detrazioni di imposta da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Art. 2.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 50, comma 2, le parole: «posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ovvero» sono soppresse;

b) nell'articolo 54, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.»;

c) nell'articolo 55, comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 1 dell'articolo 53. Tali proventi concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.»;

d) nell'articolo 67, comma 8-*bis*, le parole: «e le spese di impiego e manutenzione» sono sostituite dalle seguenti: «e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione»;

e) nell'articolo 73, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione.»; nello stesso comma, le parole «quarto esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio»;

f) nell'articolo 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nella determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali senza contabilità separata sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali. Le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.».

2. I proventi accantonati nei fondi del passivo costituiti ai sensi dell'articolo 55, comma 3, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui i fondi siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano assegnati ai soci.

3. Nell'articolo 25-*bis*, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: «commisurata al 50 per cento delle provvigioni percepite» sono sostituite dalle seguenti: «commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite».

4. Le disposizioni del comma 1, lettere *a)*, *d)* e *f)*, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera *b)*, si applicano per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione del comma 1, lettera *c)*, si applica per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione del comma 1, lettera *e)*, si applica per gli accantonamenti deducibili nella determinazione del reddito del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 3 si applicano alle provvigioni corrisposte dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, valutate in lire 1.200 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito recato dall'articolo 2.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0549

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1993.

Realizzazione della centrale termoelettrica di Gioia Tauro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le delibere del CIPE del 29 novembre 1983 e del 19 giugno 1984 di localizzazione della centrale termoelettrica di Gioia Tauro, costituita da quattro sezioni della potenza di 660 MW funzionanti a carbone e ad olio combustibile;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 maggio 1985 con il quale l'ENEL è stato autorizzato a costruire ed esercire detta centrale;

Considerato che nel Piano energetico nazionale del 1988 è stata riconfermata la necessità di costruire la suddetta centrale.

Visto l'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 sulle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1991 che detta i criteri per la realizzazione della centrale termoelettrica di Gioia Tauro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 febbraio 1992 con il quale l'ENEL è stato autorizzato ad eseguire gli interventi di adeguamento ambientale proposti con istanze 25 maggio 1989 e 30 maggio 1990;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in società per azioni;

Visto che, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel predetto decreto 4 febbraio 1992, l'ENEL S.p.a., in data 3 novembre 1992, ha presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il progetto per l'assetto definitivo della centrale, per la necessaria approvazione;

Considerato che su detto progetto non si è manifestata l'unanime convergenza da parte di tutti i soggetti interessati;

Considerato altresì che nell'attuale fase di congiuntura economica sono da perseguire azioni che possano dar luogo ad incremento delle attività lavorative, volte in particolare ad alleviare situazioni di crisi occupazionale;

Visto il verbale di accordo della riunione tenutasi il 29 settembre 1993 presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la partecipazione di rappresentanti della regione Calabria, del comune di Gioia Tauro e delle organizzazioni sindacali nazionali, regionali e territoriali, nel corso della quale sono stati esaminati i problemi legati alla riapertura del cantiere della centrale di Gioia Tauro e si è delineata un'intesa tra tutte le parti su una diversa configurazione della centrale;

Considerato che l'intesa raggiunta nella suddetta riunione che prevede di realizzare la centrale policombustibile di Gioia Tauro su due sezioni da 660 MW ciascuna è in linea con l'evoluzione che interessa attualmente il sistema elettrico nazionale, anche a seguito dell'applicazione della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto l'ordine del giorno del 5 ottobre 1993 con il quale il consiglio regionale della Calabria, approvando l'intesa raggiunta con il Governo per la soluzione, in particolare della situazione di crisi dell'area di Gioia Tauro, esprime il proprio consenso, tra l'altro, alla costruzione — previa applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 — di una centrale policombustibile costituita da due sezioni da 660 MW ciascuna;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

Decreta:

È confermata la realizzazione da parte dell'ENEL S.p.a. della centrale termoelettrica di Gioia Tauro.

La centrale sarà costituita da due sezioni, ciascuna della potenza nominale di 660 MW di tipo policombustibile.

Ai fini di una migliore tutela ambientale dovrà essere realizzato a cura dell'ENEL S.p.a. almeno un anno prima dell'entrata in esercizio della centrale — un osservatorio ambientale, secondo le caratteristiche e le modalità di funzionamento che saranno determinate dal Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'ENEL S.p.a., ai sensi dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, presenterà — entro sessanta giorni — il progetto alle amministrazioni competenti anche ai fini dell'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il Ministero del lavoro provvederà ad adottare i provvedimenti di propria competenza per continuare a garantire il sostegno del reddito dei lavoratori impiegati della costruzione della centrale di Gioia Tauro.

Roma, 15 novembre 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
SAVONA

93A6523

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 ottobre 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° ottobre 1993, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 ottobre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 133.130 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;

Visto il proprio decreto n. 101145 in data 22 settembre 1993, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, con godimento 1° ottobre 1993, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo;

Visto il proprio decreto n. 101231 in data 7 ottobre 1993 con il quale è stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro per l'importo di lire 1.500 miliardi, interamente assegnati;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° ottobre 1993, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 1993 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 28 ottobre 1993 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 novembre 1993, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° ottobre 1993 al giorno del versamento.

Poiché i certificati, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 101145 del 22 settembre 1993 sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono

prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione», viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato.

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2000, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, faranno carico rispettivamente ai corrispondenti capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 22 settembre 1993, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 2 novembre 1993.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per il visto e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6502

DECRETO 22 ottobre 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di durata triennale, con godimento 1° ottobre 1993, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 ottobre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 133.130 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;

Visti i propri decreti n. 101146 del 22 settembre 1993 e n. 101228 del 7 ottobre 1993, con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima tranche e della seconda dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1996;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° ottobre 1993/1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1996, per un importo di lire 3.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 settembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° ottobre 1993/1996.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 29 ottobre 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della terza tranche dei B.T.P. 9% - 1° ottobre 1993/1998.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 29 ottobre 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 novembre 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentadue giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° ottobre 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 3 novembre 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 9% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentadue giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a

cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1996. Dette operazioni avranno inizio il 3 novembre 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996, faranno carico rispettivamente ai corrispondenti capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6503

DECRETO 22 ottobre 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di durata quinquennale, con godimento 1° ottobre 1993, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 ottobre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 133.130 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;

Visti i propri decreti n. 101147 del 22 settembre 1993 e n. 101229 del 7 ottobre 1993, con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima e seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1998;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1998, per un importo di lire 4.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 settembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° ottobre 1993/1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 29 ottobre 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della quarta tranche dei B.T.P. 9% - 1° ottobre 1993/1996.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 29 ottobre 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione» non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 novembre 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per

trentadue giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° ottobre 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 3 novembre 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 9% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentadue giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1998. Dette operazioni avranno inizio il 3 novembre 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico rispettivamente ai corrispondenti capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6504

DECRETO 22 ottobre 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di durata decennale, con godimento 1° ottobre 1993, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 ottobre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 133.130 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto che il 1° novembre 1993 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 28 ottobre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1988) e 12,50% emessi con decreto ministeriale 23 ottobre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1989);

Visti i propri decreti 22 settembre 1993 e 7 ottobre 1993, con i quali è stata disposta rispettivamente l'emissione della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/2003;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 12,50%, nominativi;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/2003, per un importo di lire 4.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di L. 8.044.000.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12,50% e 12,50% di scadenza 1° novembre 1993, nominativi.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 settembre1993 riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 12,50%, di scadenza 1° novembre 1993, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo dei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° ottobre 1993.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.00 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° novembre 1993, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della

Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 18, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli di lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di tagli inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di cui al terzo comma dell'art. 1, dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 4 all'8 novembre 1993.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e terzo dell'art. 1, una provvigione dello 0,75‰, contro il rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 2 novembre 1993.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 2 novembre 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede

all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedure di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il «prezzo di esclusione» sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale, che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 novembre 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentatre giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° ottobre 1993. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 4 novembre 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, unitamente al rateo di interesse del 9% annuo dovuto allo Stato, al netto, per trentatre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietemi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 12,50%, di scadenza 1° novembre 1993, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° ottobre 1993; dovranno essere corrisposti trentatre giorni di dietimi di interesse netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 12,50%, di scadenza 1° novembre 1993, versati per il rinnovo.

Art. 16.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 12,50%, di scadenza 1° novembre 1993, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 12,50% - 1° novembre 1993, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 17.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 12,50% - 1° novembre 1993, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 18.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/2003. Dette operazioni avranno inizio il 4 novembre 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dell'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 19.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 20.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2003, faranno carico rispettivamente ai corrispondenti capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6505

DECRETO 29 ottobre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa soccorso fra il personale della ferrovia Suzzara-Ferrara.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione della Cassa soccorso fra il personale della ferrovia Suzzara-Ferrara;

Considerato che la suddetta Cassa di soccorso ha provveduto al versamento della somma di L. 101.911.575, relativa all'esercizio 1979, al bilancio dello Stato - capo X, cap. 3342;

Considerato che le residue disponibilità finanziarie al 30 giugno 1981, per un totale di L. 4.684.263, sono state versate dal commissario liquidatore sul conto corrente infruttifero di tesoreria previsto dall'art. 77 della legge n. 833/1978;

Considerato che il debito di L. 6.832.893 verso ospedali vari è da ritenersi estinto ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa soccorso fra il personale della ferrovia Suzzara-Ferrara è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa si è conclusa con un avanzo finale di liquidazione di L. 106.595.838, di cui L. 101.911.575 acquisite al bilancio dello Stato, capo X, cap. 3342 a L. 4.684.263 versate ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sul conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale ed intestato al «Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni mutualistiche di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6478

DECRETO 29 ottobre 1993.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso delle aziende industriali municipalizzate di Vicenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa sulla gestione liquidatoria della Cassa soccorso delle aziende industriali municipalizzate (A.I.M.) di Vicenza;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso delle aziende industriali municipalizzate (A.I.M.) di Vicenza è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa con il versamento delle risultanze attive della liquidazione di L. 1.499.778 sul conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6479

DECRETO 29 ottobre 1993

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso trasporti urbani del comune di Forlì.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Vista la relazione illustrativa della liquidazione della Cassa di soccorso trasporti urbani del comune di Forlì, dalla quale si evince un disavanzo di L. 61.113, relativo all'esercizio finanziario 1979, debitamente ripianato dall'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, può dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso trasporti urbani del comune di Forlì è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

La gestione del patrimonio della Cassa di soccorso si è conclusa al 28 luglio 1993 con il ripiano del disavanzo per L. 61.113, mediante prelevamento dal conto acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato in applicazione del citato art. 77 della legge n. 833/1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6480

DECRETO 3 novembre 1993

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1998;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1998, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, anche stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° novembre 1993, a quella n. 10, di scadenza 1° maggio 1998.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036635», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana» (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1998 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1992, n. 500 e D.M. 22 aprile 1993 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° maggio 1993 - Roma, 3 maggio 1993; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Dirigente Generale (Piemontese)», «Il Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 807650 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1998; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° maggio 1993/1998 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre - 1992, n. 500 e D.M. 22 aprile 1993 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di

cui al D.L. 19 settembre 1986. - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «11,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036635», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 11,50% - 1° maggio 1993/1998».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per i titoli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1993

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

93A6524

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 ottobre 1993.

Concentrazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione ed esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 9-*bis* del citato testo unico che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 5 marzo 1984, che dà attuazione ai regolamenti CEE n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunità europea della predetta convenzione di Washington del 3 marzo 1973;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 9 luglio 1992, con il quale sono state accentrate presso alcune dogane le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari indicati all'art. 2 del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 1992, che ha dettato le modalità relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente l'applicazione in Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973;

Ritenuta la necessità di dover aggiornare, in base alle mutate esigenze operative, l'elenco di dogane abilitate al compimento delle citate operazioni doganali;

Ritenuta, altresì, la necessità di abilitare alcune dogane al compimento delle operazioni doganali relative agli esemplari di legnami inclusi nel citato decreto ministeriale 31 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari indicati all'art. 2 del decreto ministeriale 26 giugno 1992, citato in premessa, possono essere effettuate esclusivamente presso le dogane di Ancona, Bari, Brennero, Chiasso, Domodossola, Genova, Genova aeroporto Cristoforo Colombo, Milano, Segrate (aeroporto Linate), Somma Lombardo (aeroporto Malpensa), Napoli, Napoli 2ª (aeroporto Capodichino), Palermo, Pisa, Ponte Chiasso, Roma 2ª, Tarvisio, Trieste.

Art. 2.

Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di legname indicati nell'art. 2 del decreto ministeriale 26 giugno 1992, citato in premessa, potranno essere effettuate, oltre che presso gli uffici doganali indicati al precedente art. 1, presso le dogane di La Spezia, Monfalcone, Ortona a Mare, Ravenna, Savona e Salerno.

Art. 3.

Per il riconoscimento degli esemplari sottoposti alle formalità doganali le dogane indicate nei precedenti articoli 1 e 2 richiederanno l'intervento del personale del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali regionali o provinciali secondo le modalità previste nel decreto ministeriale 4 settembre 1992, citato in premessa.

Art. 4.

È abrogato il decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 9 luglio 1992.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 25 ottobre 1993

Il Ministro: GALLO

93A6506

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 14 giugno 1993.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Capo Feto nel comune di Mazara del Vallo.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 27 novembre 1990, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di

Trapani ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico la località Capo Feto nel comune di Mazara del Vallo, la cui area interessata a vincolo risulta delimitata secondo la descrizione che segue:

«Partendo a sud della trazzera che diparte dal mare in contrada Corleo, il perimetro di vincolo percorre la predetta trazzera verso nord per circa un chilometro fino all'inserzione con la trazzera a questa perpendicolare, che, con andamento rettilineo, si dirige verso la costa a sud-est.

Percorre quest'ultima sino all'inserzione con la strada comunale di Mazara del Vallo e, proseguendo sulla stessa strada, giunge al mare.

A sud chiude l'area oggetto del vincolo la fascia costiera compresa fra il predetto punto, posto a sud-est, ed il punto di inizio, posto a sud ovest»;

Accertato che il predetto verbale del 27 novembre 1990 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Mazara del Vallo e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Considerato preliminarmente che alla destra della foce del fiume Mazzaro ed a circa quattro chilometri dalla città di Mazara del Vallo, si sviluppa la località di Capo Feto, un'ampia depressione paludosa separata dal mare da una fascia costiera caratterizzata dall'alternarsi di spiagge e dune sabbiose;

Rilevato che la singolarità floristica e vegetazionale, faunistica e paesaggistica della zona di Capo Feto è già stata sottolineata:

dal C.N.R., che nel 1970 l'aveva inclusa tra i biotipi da salvaguardare dall'intervento antropico per consentire la sovrapposizione e il divenire di specie viventi endemiche di particolare interesse;

dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che con decreto assessoriale dell'8 marzo 1977 ha istituito l'«Oasi di protezione faunistica di Capo Feto»;

dalla presidenza della regione siciliana, che con decreto del presidente della regione Sicilia del 29 novembre 1977, n. 133 A, approvando il piano comprensoriale n. 1, ha modificato le previsioni urbanistiche relative al territorio di Mazara del Vallo, sopprimendo la destinazione turistico-alberghiera di Capo Feto, che, al fine di salvaguardarne i notevoli caratteri ambientali, viene invece classificata come «parco naturale»;

Considerato, infatti, che, dal punto di vista naturalistico, questa zona acquitrinosa, ricca di vegetazione palustre (*Bellis annua, Juncus maritimus, Cladium mariscus*, ecc.), nel complesso si differenzia dalle altre zone umide della Sicilia occidentale per la netta formazione della flora alofila testimoniante una marcata idrofilia e, nello stesso tempo, una debole salinità del suolo.

Tale vegetazione ha reso possibile il crearsi di un habitat ideale per:

la sosta e la nidificazione di una avifauna, soprattutto migratoria, costituita principalmente dall'alzavola, dalla marzaiola (nei mesi di marzo e aprile), dal fiscione, dal codone, dal germano reale (nei mesi di settembre e ottobre), dalla folaga. Non è rara, inoltre, la presenza nei canali della testuggine palustre;

la vita associativa di una entomofauna endemica: si riscontra l'esistenza di nuove specie di anoxia e di hopia e precisamente l'*Anoxia scutellaris argentea* e l'*Hopia attilioi*, oltre ad interessanti piccoli coleotteri;

l'esistenza e la riproduzione di una alofauna tipica del bacino mediterraneo (salpe, scorfani, polpi, cefali, spigole, ecc.);

Constatato che la località di Capo Feto costituisce una delle zone più interessanti della costa occidentale della Sicilia, per le valenze non solo naturalistiche ma anche paesaggistiche.

Il particolare insieme litologico è costituito da elementi sabbiosi incoerenti, le dune, nonché dai depositi alluvionali e palustri.

L'apporto idrico del bacino idrologico posto a monte, favorito dai canali di bonifica e dal clima, dà origine a una della poche zone umide della fascia costiera siciliana prospiciente l'Africa.

Il paesaggio paludoso, caratterizzato da fitti giuncheti e canali con canneti, ove albergano molte specie di passo estive, riflette l'alternarsi di manifestazioni ambientali e morfologiche assai varie durante l'anno: paesaggio tipicamente palustre nella stagione invernale; scarse pozze d'acqua nella stagione estiva ad eccezione dei canali che sfociano a mare.

Al di là della palude vi è il mare, separato da un'ampia spiaggia connotata dalle caratteristiche dune sabbiose; tra quest'ultime e il mare si estende un vasto strato di posidonie marcescenti, interrotte qua e là da pozze d'acqua salmastra su cui spesso sostano gli uccelli di ripa.

Tutta la palude è inserita in un più ampio territorio interessato da coltivazioni agricole, in prevalenza vitivinicole. Il paesaggio, di particolare interesse, viene quindi caratterizzato dalle rigide e verdi geometrie dei filari dei vigneti da una parte, e, dall'altra, dagli ondulati e variabili volumi sabbiosi delle dune che scivolano sull'ampia spiaggia morbidamente degradante verso l'azzurro delle acque del mar Mediterraneo;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono la opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la località Capo Feto nel comune di Mazara del Vallo, come sopra descritta, in conformità alla proposta del 27 novembre 1990 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani;

Rilevato che entro i termini di cui alla legge numero 1497/1939, non è stata prodotta alcuna opposizione alla sopracitata proposta di vincolo della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani;

Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltano l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la località Capo Feto ricadente nel comune di Mazara del Vallo, descritta come sopra, e delimitata in rosso nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia, unitamente al verbale redatto nella seduta del 27 novembre 1990 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, ai sensi degli articoli 4, della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione Sicilia, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Mazara del Vallo, perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Mazara del Vallo, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Mazara del Vallo.

Palermo, 14 giugno 1993

L'assessore: SARACENO

ALLEGATO

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1990

Sono presenti:

(Omissis).

Per deliberare sull'apposizione del vincolo alle saline di Trapani e Paceco, alla zona umida di Capo Feto in Mazara del Vallo ed alla località Bufara di Custonaci.

(Omissis).

Passata la discussione sulla zona di Capo Feto, anche per questa zona si decide all'unanimità, secondo le seguenti motivazioni, di apporre il vincolo.

Alla destra della foce del fiume Mazzaro ed a circa quattro chilometri dalla città di Mazara del Vallo, si sviluppa la località di Capo Feto, un'ampia depressione paludosa separata dal mare da una fascia costiera caratterizzata dall'alternarsi di spiagge e dune sabbiose.

La singolarità floristica e vegetazionale, faunistica e paesaggistica della zona è già stata sottolineata:

nel 1970 - dal C.N.R., che l'ha inclusa tra i biotipi da salvaguardare dall'intervento antropico per consentire la sopravvivenza e il divenire di specie viventi endemiche di particolare interesse;

nel 1971 - dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che con decreto assessoriale dell'8 marzo 1977 ha istituito l'Oasi di protezione faunistica di Capo Feto così delimitata:

a nord con canale di bonifica di Capo Feto;
a ovest con strada comunale Capo Feto;
a sud con canale di bonifica di Capo Feto;
a est con strada comunale di Mazara del Vallo.

nel 1977 - dalla presidenza della regione siciliana, che con decreto del presidente della regione Sicilia del 29 novembre 1977, n. 133/A, approvando il piano comprensoriale n. 1, all'art. 4, modifica le previsioni urbanistiche relative al territorio di Mazara del Vallo, sopprimendo la destinazione turistico-alberghiera di Capo Feto che, invece, al fine di salvaguardare i notevoli caratteri ambientali, viene classificata parco naturale.

La località di Capo Feto costituisce una delle zone più interessanti della costa occidentale della Sicilia, per le valenze non solo naturalistiche ma anche paesaggistiche.

Il particolare insieme litologico è costituito da elementi sabbiosi incoerenti, le dune, nonché dai depositi alluvionali e palustri.

Grazie all'apporto idrico del bacino idrologico a monte, dai canali di bonifica e dal clima, dà origine a una delle poche zone umide della fascia costiera siciliana prospiciente l'Africa.

Il paesaggio paludoso è caratterizzato da fitti giuncheti, canali con canneti carichi e scirpi (presente anche in abbondanza il *Limonicum ramosissimum siculum*, trovato solo oltre che a Capo Feto nei pantani del siracusano); ove albergano molte specie di passo estive, è caratterizzato dall'alternarsi di manifestazioni ambientali e morfologiche assai varie durante l'anno: paesaggio palustre nella stagione invernale e scarse pozze d'acqua quasi prosciugate nella stagione estiva ad eccezione dei canali che sfociano a mare. Al di là della palude vi è il mare, separato da essa da un'ampia spiaggia con caratteristiche dune sabbiose, tra queste e il mare vi è un vasto strato di posidonie marcescenti, dal cui lezzo origina il nome di Capo Feto; su queste alghe vi sono alcune pozze d'acqua salmastre ove spesso sostano gli uccelli di ripa.

In questa fascia costiera è importante il passo delle marzaiole nel mese di marzo-aprile, i germani reali in settembre-ottobre e le folaghe. Frequente nei canali è la presenza della testuggine palustre.

È una zona acquitrinosa, ricca di vegetazione palustre (*bellis annua, juncus maritimus, cladium mariscus*, ecc.), che nel complesso si differenzia assai bene da quelle delle altre zone umide della Sicilia occidentale per la netta formazione ad alofite che testimoniano una marcata idrofilia e nello stesso tempo una debole salinità del suolo. Vegetazione, in cui è creato un habitat ideale per:

la sosta e la nidificazione di una avifauna, soprattutto migratoria, (alzavola, marzaiola, fiscione, codone, ecc.);

la vita associativa di una entomofauna endemica (nuove specie di anoxia e hopia e precisamente *anoxia scutellaris argentea* — V. Aliquò e B. Massa 1976 — e *Hoplia attilioi* — B. Massa 1979 — oltre ad interessanti piccoli coleotteri);

e di alofauna (salpe, scorfani, polpi, cefali, spigole, ecc.) tipica del bacino mediterraneo.

La palude è inserita in un più ampio territorio interessato da coltivazioni agricole, in prevalenza vitivinicole, che disegnano il paesaggio con le caratteristiche rigide, verdi geometrie dei filari dei vigneti da una parte, e gli ondulati e variabili volumi delle dune sabbiose e dalla lunga e bassa spiaggia che morbida scivola verso l'azzurro delle acque del mare Mediterraneo, dall'altra.

Durante la stagione invernale l'azzurro-verdastro della palude media il paesaggio dal mare all'entroterra costituendo un quadro di notevole interesse paesaggistico.

Il vincolo viene apposto alla zona come di seguito perimetrata:

a sud dalla trazzera che si diparte dal mare in contrada Corleo, si percorre la predetta trazzera verso nord per circa un chilometro fino all'intersezione con la trazzera a questa perpendicolare che con andamento rettilineo si dirige verso la costa a sud-est. Si percorre tutta la predetta trazzera intersecando la strada comunale di Mazara del Vallo e proseguendo nella stessa direttrice fino a giungere al mare. A sud chiude l'area oggetto di vincolo la fascia costiera fra il predetto punto di intersezione a sud-est ed il punto di inizio a sud-ovest. Il tutto come meglio visualizzato in scala 1:10.000, allegata. Non si concorda sull'apposizione del vincolo alla località Bufara di Custonaci, non rilevandosi in atto elementi e caratteristiche peculiari tali da comportare la sottoposizione a vincolo paesaggistico.

Riservandosi comunque di approfondire lo studio si conclude così alle ore 13 la riunione.
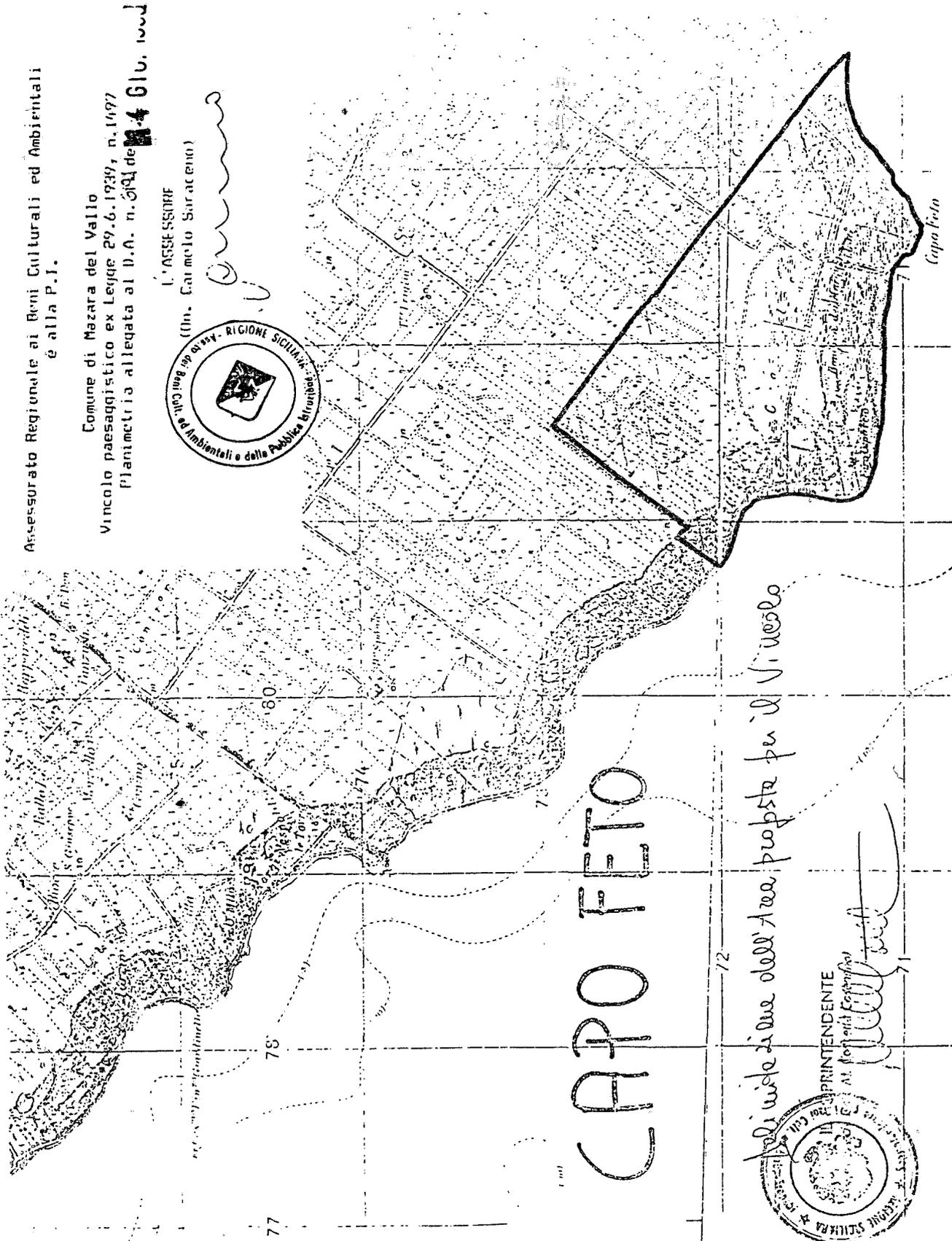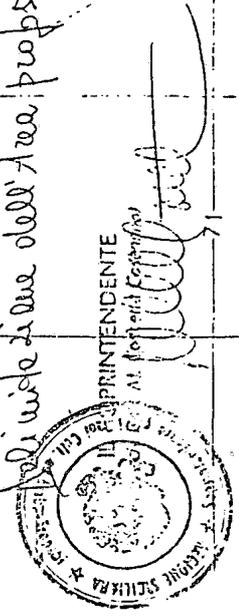
DECRETO ASSESSORIALE 14 giugno 1993.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune saline ricadenti nel territorio dei comuni di Trapani e Paceco.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto assessoriale n. 2167 del 7 ottobre 1978 e il decreto assessoriale n. 727 del 21 marzo 1979, con i quali venivano sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge n. 1497/1939, alcune saline rispettivamente ricadenti nei comuni di Trapani e Paceco;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 27 novembre 1990, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, ha proposto di ampliare il vincolo paesaggistico delle saline di Trapani e Paceco, la cui area interessata a vincolo risulta delimitata secondo la descrizione che segue:

«Il territorio in esame si articola in tre distinte aree:

a) l'area di vincolo ricadente a sud dell'abitato di Trapani è delimitata dalla linea che partendo dalla foce del torrente Lenzi (Baiata), ad ovest, si sviluppa verso nord lungo il tratto di costa che racchiude le saline Savona e Ronciglio ed include l'ospedale marino Sieri Pepoli, sino a congiungersi con la linea di demarcazione della fascia demaniale marittima prospicente lo specchio d'acqua portuale; il perimetro di vincolo prosegue in parallelo alle banchine del porto lungo il confine demaniale sino a raggiungere il canale di Mezzo e, quindi, continua attraverso il canale della salina Brignano, giungendo al «Casamento» della salina e da questo all'«ariuni» attiguo al recinto della centrale ENEL. Da qui si collega alla strada perimetrale dell'A.S.I. (ex zona Z.I.R.) in linea retta con l'angolo nord-ovest dell'autoparco comunale di Trapani, per seguire, poi, il recinto che delimita l'autoparco e il contiguo distributore di carburante, ricongiungendosi alla strada provinciale n. 21 al km 1.500 attraverso il canale che divide le saline Reda e Bella.

Procede, quindi, lungo detto asse viario provinciale sino al km 2.400; da questo punto si distacca dalla provinciale per immettersi sulla strada su cui si affaccia il mulino della salina Maria Stella, compreso nel vincolo; indi prosegue su quest'ultima strada per metri 250 fino ad incrociare e percorrere la strada che si diparte da questa verso sud-est. Prosegue nella stessa direzione per metri 200, quindi si ricongiunge, con una linea retta, alla provinciale al km 3.300.

Segue detta provinciale sino all'incrocio con la strada che porta al nucleo abitato di Nubia, la quale viene percorsa sino a raggiungere la interpoderale a nord della case Amato. Percorsa anche quest'ultima via, il perimetro di vincolo si attesta e segue il confine del vincolo paesaggistico apposto con il già citato decreto assessoriale n. 727 del 21 marzo 1979 sino al punto di partenza posto nella foce del torrente Lenzi;

b) l'area salmastra compresa tra la torre Nubia e la torre di Mezzo è delimitata ad ovest dalla linea di costa che, partendo dalla salina Chiusa Platamone, e precisamente dall'«ariuni», che divide le vasche «fredde» dalle cristallizzanti, procede verso sud per circa km 4 fino alla salina S. Francesco, esattamente fino all'altezza dello sterrato distante m 170 dal mulino «americano».

Il confine di vincolo segue lo sterrato che serpeggia tra terreni agricoli e si inoltra verso l'interno incontrando il complesso della casa Raineri e da questo punto, per mezzo di una perpendicolare, si congiunge alla strada comunale per Marausa Lido.

Segue quindi il tracciato di questa strada verso est fino al passaggio a livello, e da qui procede, verso nord, lungo la strada ferrata fino al ponte sul torrente Misiliscemi, a partire dal quale prosegue lungo il corso d'acqua pervenendo alla salina Uccello Pio.

Da questo punto, correndo lungo il margine esterno dei bacini salmastri, giunge al mulino nei pressi di un antico pontile di imbarco del sale; quindi si immette e percorre il tracciato della strada comunale che si diparte dal mulino e procede in direzione del villaggio di Salina Grande, costeggiando le vasche della salina omonima.

Lasciato l'asse viario, il perimetro di vincolo continua lungo il margine esterno delle contigue vasche della salina Salinella sino a giungere sull'argine del torrente Verderame, che risale verso nord-est per metri 370; da questo punto si congiunge perpendicolarmente con la strada comunale che collega Nubia a Salina Grande. Prosegue lungo quest'ultima strada, che costeggia le vasche della «Salinella», per metri 550 e continua, poi, su di uno sterrato che serpeggia a margine della salina sino ad incontrare il «Casamento» della contigua salina Anselmo.

Superato questo punto procede verso nord su sterrato e per un breve tratto su asfalto sino a giungere alla Casa Culcasi. Da qui, tramite una perpendicolare, si collega alla Casa Platamone e da questa, per mezzo di uno sterrato che segna il confine della zona già vincolata con decreto assessoriale n. 2167 del 7 ottobre 1978, giunge al «Casamento» della salina Chiusa Platamone da dove inizia l'«ariuni» punto di partenza del perimetro di vincolo;

c) l'area situata nei pressi della foce del fiume Birgi è delimitata dalla linea che a nord parte dal molo prospiciente il mulino a vento fino a raggiungere l'ex canale di adduzione. Percorre detto canale in direzione est, sud-est, fino al punto di incontro con l'argine nord

dell'alveo del fiume Birgi. Prosegue lungo tale argine in direzione sud, sud-ovest fino a raggiungere il mare.

Accertato che il predetto verbale del 27 novembre 1990, è stato pubblicato all'albo pretorio dei comuni di Trapani e Paceco e depositato nella segreteria dei comuni stessi, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Considerato preliminarmente che, distese lungo la costa per una estensione di circa ventidue chilometri, le saline tra Trapani e Paceco appaiono sparse su una vasta zona che mostra due punti di massima concentrazione: il più importante per il numero degli impianti si trova nelle immediate vicinanze di Trapani e si estende fino a Nubia; il secondo si estende sull'Isola Grande che chiude la laguna dello Stagnone, al centro della quale vi è l'isola di San Pantaleo dove sorgeva la città di Mozia;

Rilevato che le saline di Trapani e Paceco sono note fin dall'antichità, forse fondate già dai Fenici. La più antica testimonianza della loro esistenza la fornisce il famoso storiografo arabo Al-Idrisi, che nel 1154 nel suo «Libro per lo svago di chi ama percorrere le regioni» nel descrivere la città di Trapani scrive: «... proprio davanti alla porta della città si trova una salina».

Le saline crebbero a vista d'occhio, talune assumendo all'anagrafe il nome del fondatore e proprietario, altre il nome della località.

Già nel 1346 i re Alfonso e Ferdinando d'Aragona, per riconoscenza verso il medico Roberto di Naso, assegnavano lo sfruttamento in proprio della Salina Grande; negli anni successivi nascono altre saline: salina di S. Teodoro nel 1451; salina di Morana nel 1488; salina di Reda, con annesso «bivarium piscium», nel 1491. Nel 1583 le saline erano sedici; trentuno nel 1865 (sommando insieme Trapani e Marsala); trentanove nel 1881; cinquantatre nel 1936;

Constatata, come già messo in rilievo dall'istituzione della riserva naturale «Saline di Trapani e Paceco», decreto assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n. 970 del 10 giugno 1991), l'importanza che questo territorio riveste dal punto di vista naturalistico in relazione all'unicità dell'ambiente salmastro costiero:

l'interesse ornitologico dell'area è costituito dalla presenza del Fratino e del Cavaliere d'Italia;

le peculiarità della flora alofila sono rappresentate dal posidionetum oceanici, dal ruppietum spiralis, dal salicornietum patulae e dal salicornietum radicantis;

gli endemismi della entomofauna: Cincidella circumdata e Cincidella litorea, Platycleis elymica (endemica della costa occidentale);

Considerato che le saline di Trapani e Paceco costituiscono un ambiente di alto valore culturale, dalle multiformi valenze non solo naturalistiche, storico-antropologiche ed economiche, ma anche paesaggistiche.

Importante a tal fine è il mantenimento dell'attività di salicoltura strettamente connessa alla conservazione delle caratteristiche ambientali delle saline stesse.

Esse consistono in un tratto di territorio nel quale alcune condizioni naturali favorevoli, quali il terreno pianeggiante ed argilloso frequentemente semisommerso dall'acqua e la forte ventosità associata ad un elevato grado di insolazione, sono state sfruttate, e via via modificate dall'uomo, in un complesso ed articolato sistema terracqueo, raro esempio di felice integrazione tra attività antropica ed ambiente naturale.

Questo luogo armonico, frutto di una architettura di un paesaggio complesso, è il mondo interconnesso delle saline di Trapani, di quelle di Nubia, degli stagnoni di Mozia e Marsala e del Monte Ericino; sistema singolare di terra, mare, sole e lavoro, nell'equilibrio delle sue componenti naturali e artificiali tutte concorrenti alla formazione di un paesaggio unico e irripetibile, godibile nella sua interezza dall'alto del monte S. Giuliano, da dove si coglie la tessitura architettonica degli «ariuni». Tale paesaggio è godibile anche dal mare dove, invece, è caratterizzato dal profilo dolce della montagna ericina, che da ponente scende verso la falce della città di Trapani e si chiude nel reticolo delle saline sgranantesi a contatto con la periferia urbana della città.

In questa «pianura liquida» l'unica emergenza sulla costa è rappresentata da una torre di avvistamento cinquecentesca, quella di Nubia. Il sistema di canali, che una volta smistavano i carichi di sale trasportati con gli «schifazzi» (le barche del sale) fino al porto mercantile, è stato sostituito via via da strade carrabili, punti di vista pubblici da cui è possibile godere dell'ampia spazialità delle saline, per cui la litoranea che collega Trapani con Marsala è attualmente diventata «la strada delle saline», costellata da piramidi di sale marino che connotano, in certi periodi dell'anno, tutto il paesaggio circostante.

Le saline sono costituite da uno schema spaziale regolare a due dimensioni: la griglia, «struttura» di percorsi piatti ed ortogonali.

L'interno di questa griglia è caratterizzato dalla costante presenza dell'acqua che da mare diventa «pianura liquida», segnata in modo forte dal «canale maestro».

L'acqua, elemento indubbiamente predominante, immobile solo apparentemente nello scenario delle saline, scandisce le mutazioni cromatiche del paesaggio. Il quadro cromatico, infatti, in una precisa scala di colori-eventi, passa dal blu del mare, ai rosa delle diverse concentrazioni del sale sino ad arrivare al bianco cristallino.

La griglia muta il carattere del margine naturale della linea di costa a favore di un sistema di margini artificiali o percorsi-argini, venendo a mancare così il limite, per tradizione morfologica, geografica e fisica, fra terra e mare.

Non a caso la salina nasce e si impianta in particolare là dove il fondo del mare è basso e sabbioso, là dove il dislivello tra fascia costiera e fondo del mare è impercettibile.

Le interruzioni nella griglia ripetitiva dei percorsi-argini che racchiudono gli invasi d'acqua costituiti dalle vasche, sono determinate dai mulini o spesso dalle case degli «uomini del sale», luoghi di pietra costruiti, monumenti della cultura materiale, emergenze architettoniche che segnano e caratterizzano fortemente il paesaggio piatto ed orizzontale della struttura aperta della salina.

La presenza di questi volumi posti a segnare il paesaggio in maniera ritmica e ripetitiva, la presenza di una edilizia tipica tradizionale, costituita da strutture anche di recente introduzione (seconda metà del XIX secolo), sono elementi memorabili di un territorio, quasi una magica compresenza di mare, di acque, di erbe, di forme architettoniche, irripetibili;

Rilevato che il territorio in esame si estende lungo la fascia litoranea tra Trapani e Marsala per circa km 9, e si articola in tre distinte aree nelle quali si concentrano i bacini salanti. Un'area più settentrionale ricade a sud dell'abitato di Trapani, estesa tra il mare ad ovest e la strada provinciale n. 21 ad est, comprende le saline Sanova, Ronciglio, Reda, Bella (in parte), Draghetto, Maria Stella, Margi e Gianquinto. Una seconda area, estesa lungo la fascia litoranea tra la Torre Nubia e la Torre di Mezzo, comprende le saline Anselmo, Salinella, Grande, Uccello Pio, San Francesco. Infine una ultima area più meridionale, situata nei pressi del tratto di costa sabbiosa ove sfocia il fiume Birgi, comprende la salina Fiume;

Considerato, infine, che il territorio proposto per il vincolo paesaggistico è strettamente contiguo con le zone salmastre precedentemente vincolate con decreti assessoriali n. 2167 del 7 ottobre 1978 e n. 727 del 21 marzo 1979, e con le quali forma un unico quadro naturale d'insieme, e che parte delle aree ricadenti nel presente vincolo rientrano nella fascia di territorio già tutelata ai sensi della legge n. 431/1985;

Ritenuto, pertanto, che nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono la opportunità di ampliare il vincolo paesaggistico delle saline di Trapani e Paceco, come sopra descritto, in conformità della proposta del 27 novembre 1990 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani;

Rilevato che entro i termini di cui alla legge n. 1497/1939, non è stata prodotta alcuna opposizione alla sopracitata proposta di vincolo della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani;

Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, il territorio comprendente le saline Sanova, Ronciglio, Reda, Bella (in parte), Draghetto, Maria Stella, Margi, Gianquinto, Anselmo, Salinella, Grande, Uccello Pio, San Francesco e Fiume, ricadente nel territorio dei comuni di Trapani e Paceco, descritto come sopra, e delimitato in rosso nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia, unitamente al verbale redatto nella seduta del 27 novembre 1990 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, ai sensi degli articoli 4, della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione Sicilia, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Trapani e Paceco, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Trapani e Paceco, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Trapani e Paceco.

Palermo, 14 giugno 1993

L'assessore: SARACENO

ALLEGATO

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1990

Sono presenti:

(Omissis).

Per deliberare sull'apposizione del vincolo alle saline di Trapani e Paceco, alla zona umida di Capo Feto in Mazara del Vallo ed alla località Bufara di Custonaci.

Riesaminato il materiale grafico e fotografico relativo alle zone in esame già visionato nella seduta del 5 novembre 1990; alla luce dell'esperienza diretta avuta in seguito al sopralluogo effettuato il 16 novembre 1990 su tutte le zone interessate, dopo ampio ed approfondito dibattito si concorda sull'apposizione del vincolo alle saline di Trapani e Paceco in base alle seguenti motivazioni:

Distese lungo la costa per una estensione di circa ventidue chilometri le saline tra Trapani e Marsala appaiono sparse su una vasta zona che mostra due punti di massima concentrazione: il più importante per il numero degli impianti, si trova nelle immediate vicinanze di Trapani e si estende fino a Nubia; il secondo si estende sull'Isola Grande, che chiude la laguna dello Stagnone al centro della quale vi è l'isola di San Pantaleo dove sorgeva la città di Mozia.

Vecchie, vecchissime saline, forse fondate già dai Fenici, e comunque note fin dall'antichità, nonché confermate da varie notizie, nel corso dei secoli. La più antica ce la da il famoso storiografo arabo Al-Idrisi che nel 1154 nel suo «Libro per lo svago di chi ama percorrere le regioni» nel descrivere la città di Trapani scrive: «... proprio davanti alla porta della città si trova una salina». Le saline crebbero a vista d'occhio, talune assumendo all'anagrafe il nome del fondatore e proprietario, altre il nome della località. Già nel 1346 i re Alfonso e Ferdinando d'Aragona, per riconoscenza verso il medico Roberto di Naso, assegnavano lo sfruttamento in proprio della Salina Grande. Negli anni successivi nascono altre saline: salina di S. Teodoro nel 1451; di Morana nel 1488; di Reda, con annesso «bivarium piscium», nel 1491. Nel 1583 le saline erano sedici; trentuno nel 1865 (sommando insieme Trapani e Marsala); trentanove nel 1881; cinquantatre nel 1936.

È gia stato messo in rilievo, dalla istituzione della Riserva naturale «Saline di Trapani e Paceco» (decreto del 13 luglio 1990) l'importanza che questo territorio riveste per le valenze naturalistiche delle saline in relazione all'unicità dell'ambiente salmastro costiero, l'interesse

ornitologico dell'area, presente e nidificante è il Fratino (Charadrius alexandrinus) il Cavaliere d'Italia ecc., le peculiarità della flora alofila (posidionetum oceanici, ruppietum spiralis, salicornietum patule, salicornietum radicantis, ecc.) e gli endemismi della entomofauna (Cincindella circumdata e Cincindella litorea, Platycleis clymica endemica della costa occidentale, ecc.).

Infatti le saline di Trapani costituiscono un ambiente di alto valore culturale, dalle multiformi valenze non solo naturalistiche, ma anche paesaggistiche, storico-antropologiche ed economiche. Importante a tal fine è il mantenimento della attività di salicoltura strettamente connessa alla conservazione delle caratteristiche ambientali delle saline stesse. Esse consistono in un tratto di territorio, nel quale alcune condizioni naturali favorevoli quali il terreno pianeggiante ed argilloso frequentemente semisommerso dall'acqua; la forte ventosità associata ad un elevato gradò di insolazione sono state sfruttate e via via modificate dall'uomo in un complesso ed articolato sistema terracqueo, raro esempio di felice integrazione tra attività antropica ed ambiente naturale.

Questo luogo armonico in quanto architettura di un paesaggio complesso, è il mondo interconnesso delle saline di Trapani, di quelle di Nubia, degli stagnoni di Mozia e di Marsala e del monte Ericino, sistema singolare di terra, mare, sole, lavoro, nell'equilibrio delle sue componenti naturali e artificiali tutte concorrenti alla formazione di un paesaggio unico ed irripetibile. Paesaggio godibile dall'alto del Monte S. Giuliano nella sua interezza, che mette in risalto la tessitura architettonica delle saline.

Godibile anche dal mare dove, invece, è caratterizzato da un profilo dolce a ponente della montagna ericina che scende verso la falce della città di Trapani e si chiude nel reticolo delle saline sgranantesi a contatto con la periferia urbana della città.

In questa pianura liquida (la definizione è di Braudel) l'unica emergenza sulla costa è rappresentata da una torre di avvistamento cinquecentesca, quella di Nubia. Il sistema di canali che una volta *smistavano i carichi* di sale trasportati con gli «schifazzi» (le barche del sale) fino al porto mercantile, è stato sostituito via via da strade carrabili, punti di vista pubblici da cui è possibile godere dell'ampia spazialità delle saline, onde per cui la litoranea che collega Trapani con Marsala è attualmente diventata «la strada delle saline» costellata da piramidi di sale marino che connotano, in certi periodi dell'anno, il paesaggio tutto circostante.

Le saline sono costituite da uno schema spaziale regolare a due dimensioni: la griglia, che si legge nella qualità di «struttura» di percorsi piatti ed ortogonali.

L'interno di questa griglia è caratterizzato dalla costante presenza dell'acqua che da mare diventa «pianura liquida» segnata in modo forte dal «canale maestro». L'acqua, elemento indubbiamente predominante, immobile solo apparentemente nello scenario delle saline scandisce le mutazioni cromatiche del paesaggio. Il quadro cromatico, infatti, in una precisa scala di colori — eventi —, passa dal blu del mare, ai rosa delle diverse concentrazioni del sale sino ad arrivare al bianco cristallino.

La griglia muta il carattere del margine naturale della linea di costa a favore di un sistema di margini artificiali o argini percorsi, venendo a mancare così il limite, per tradizione morfologica, geografica e fisica, fra terra e mare.

La salina, non a caso nasce e si impianta in particolare là dove il fondo del mare è basso e sabbioso, là dove il dislivello tra fascia costiera e fondo del mare è impercettibile.

Le interruzioni nella griglia ripetitiva dei percorsi argini che racchiudono gli invasi d'acqua costituiti dalle vasche sono, determinate dai mulini o spesso dalle case degli uomini del sale, luoghi di pietra costruiti, monumenti della cultura materiale, emergenze architettoniche che segnano e caratterizzano fortemente il paesaggio piatto ed orizzontale della struttura aperta della salina.

La presenza di questi volumi posti a segnare il paesaggio in maniera ritmica e ripetitiva, la presenza di una edilizia tipica tradizionale costituita da strutture anche di recente introduzione (nella seconda metà del XIX secolo) sono elementi memorabili di un territorio, quasi una magica compresenza di mare, di acque, di erbe, di forme architettoniche irripetibili.

Seguendo la perimetrazione appresso descritta: il territorio in esame si estende lungo la fascia litoranea tra Trapani e Marsala per circa km 9, e si articola in tre distinte aree nelle quali si concentrano i bacini salanti. Un'area più settentrionale ricade a sud dell'abitato di Trapani, estesa tra il mare ad ovest e la strada provinciale n. 21 ad est, comprende le saline Sanova, Ronciglio, Reda, Bella (in parte) Draghetto, Maria Stella, Margi e Gianquinto. Una seconda area, estesa lungo la fascia litoranea tra la Torre Nubia e la Torre di Mezzo, comprende le saline Anselmo, Salinella, Grande, Uccello Pio, San Francesco. Infine un'ultima area più meridionale, situata nei pressi del tratto di costa sabbioso ove sfocia il fiume Birgi, comprende la salina Fiume. Il territorio proposto per il vincolo paesaggistico è strettamente contiguo con le zone salmastre precedentemente vincolate con decreti assessoriali del 7 ottobre 1978 e del 21 marzo 1979, con le quali forma un unico quadro naturale d'insieme. Parte delle aree più appresso elencate rientrano nella fascia di territorio già tutelate ai sensi della legge n. 431/1985, poiché si trovano in prossimità del litorale o di corsi d'acqua. L'area ricadente a sud dell'abitato di Trapani è delimitata dalla linea che partendo dalla foce del torrente Lenzi (Baiata) ad ovest, si sviluppa verso strada provinciale n. 21 ad est, comprende le saline Sanova e Ronciglio ed include l'ospedale marino Sieri Pepoli, sino a congiungersi con la linea di demarcazione della fascia demaniale marittima prospiciente lo specchio d'acqua portuale; la linea prosegue in parallelo alle banchine del porto lungo il confine demaniale sino a raggiungere il canale di Mezzo e quindi continua attraverso il canale della salina Brignano, giungendo al «Casamento» della salina e da questo all'«ariuni» attiguo al recinto della centrale ENEL; da qui si collega alla strada perimetrale dell'A.S.I. (ex zona Z.I.R.) in linea retta con l'angolo nord-ovest dell'autoparco comunale di Trapani; per seguire il recinto che delimita l'autoparco e il contiguo distributore di carburante, ricongiungendosi alla strada provinciale n. 21 al km 1,500 attraverso il canale che divide le saline Renda e Bella; da qui procede lungo l'asse viario provinciale sino al km 2,400 da dove se ne distacca nuovamente per comprendere e collegarsi al Mulino della salina Maria Stella, indi proseguire sulla strada, su cui lo stesso si affaccia per metri 250 fino ad incrociare la strada che si diparte da questa verso sud-est e prosegue nella stessa direzione per metri 200. Si unisce tale punto con la provinciale al km 3,300 seguendola sino all'incrocio con la strada che porta al nucleo abitato di Nubia; si percorre la predetta strada fino a raggiungere la interpoderale a nord delle case Amato sino al punto in cui si congiunge alla linea delimitante il vincolo paesaggistico apposto con decreto assessoriale 21 marzo 1979; da questo punto la linea, seguendo il confine dell'area salinifera già vincolata, si ricongiunge al punto di partenza nella foce del torrente Lenzi.

L'area salmastra compresa tra la torre Nubia e la torre di Mezzo è delimitata a ovest dalla linea di costa che, partendo dalla salina Chiusa Platamone, e precisamente dall'«ariune» che divide le vasche «fredde» dalle cristallizzanti, procede verso sud per circa km 4 fino alla salina S. Francesco, esattamente sino all'altezza dello sterrato distante m 170 dal mulino «americano»; segue lo sterrato che serpeggia tra terreni agricoli e si inoltra verso l'interno incontrando il complesso della casa Raineri e da questo punto, per mezzo di una perpendicolare, si congiunge alla strada comunale per Marausa Lido; segue il tracciato della strada verso est fino al passaggio a livello, quindi procede lungo i binari della ferrovia fino al ponte sul torrente Misiliscemi, a partire dal quale prosegue lungo il corso d'acqua pervenendo alla salina Uccello Pio attraverso cui correndo lungo il margine esterno dei bacini salmastri, giunge al mulino nei pressi di un antico pontile d'imbarco del sale: da qui la linea segue il tracciato della strada comunale che si diparte dal mulino e procede in direzione del villaggio di Salina Grande costeggiando le vasche della salina omonima. Lasciato l'asse viario continua lungo il margine esterno delle contigue vasche della salina Salinella sino a giungere sull'argine del torrente Verderame che risale verso nord-est per metri 370 sino a giungere in un punto che si congiunge perpendicolarmente con la strada comunale che collega Nubia a Salina Grande; prosegue lungo la citata strada comunale che costeggia le vasche della «Salinella» per metri 550, poi continua su di uno sterrato che serpeggia a margine della salina sino ad incontrare il «Casamento» della contigua salina Anselmo, superato il quale procede verso nord su sterrato e per un breve tratto su asfalto sino a giungere alla Casa Culcasi; da questo punto tramite una perpendicolare si collega alla Casa Platamone e da questa per mezzo di uno sterrato che segna il confine della zona vincolata con decreto assessoriale del 7 ottobre 1978, giunge al «Casamento» della salina Chiusa Platamone da dove inizia l'«ariune» da dove era partita la linea di delimitazione del vincolo. L'area situata nei pressi della foce del fiume Birgi è delimitata come segue: a nord a partire dal molo prospiciente il mulino a vento fino a raggiungere l'ex canale di adduzione; si percorre detto canale in direzione est-sud-est fino al punto di incontro con l'argine nord dell'alveo del fiume Birgi; si prosegue lungo tale argine in direzione sud, sud-ovest fino a raggiungere il mare. Il tutto come chiaramente indicato in rosso nella planimetria allegata.

(Omissis).

Si conclude così alle ore 13 la riunione.

ALLEGATO *B*
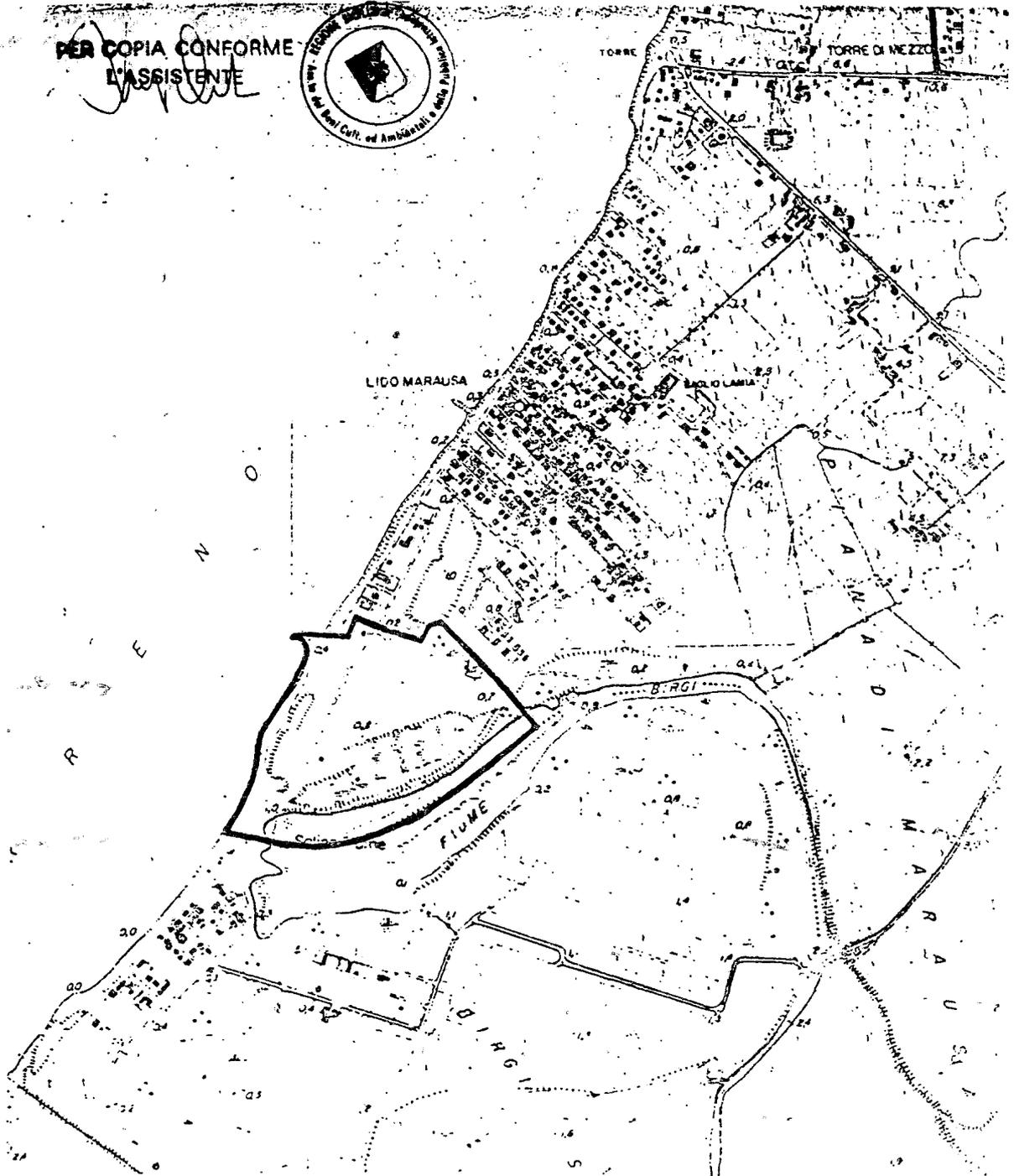
ALLEGATO *C*

Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali
e alla P.I.

Comuni di Trapani e Paceco
Vincolo paesaggistico ex Legge 29.6.1939, n.1497
Planimetria allegata al D.A. n.[illegible] del 14 GIU. 1993

L'ASSESSORE
(On. Carmelo Saraceno)

93A6509

DECRETO ASSESSORIALE 14 agosto 1993.

Vincolo di immodificabilità temporanea della zona denominata «Gazzena», ricadente nel comune di Acireale

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminata la proposta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, che, con nota n. 6967 del 18 agosto 1992, nota n. 2132 del 15 marzo 1993 e con nota n. 7570 del 20 luglio 1993, ha chiesto che vengano adottate le misure di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/91 per la salvaguardia della zona denominata «Gazzena», ricadente nel territorio comunale di Acireale, il cui perimetro di vincolo, partendo dall'intersezione tra le particelle 58 e 59 del foglio 68, non comprese nel vincolo, e la strada comunale Timpa, prosegue in direzione ovest seguendo l'andamento del ciglio sud della suddetta strada comprendendo per intero la particella 60, della quale segue il confine ovest, abbandonando il tracciato della strada. Comprende per intero la particella 61, della quale segue il limite nord, fino ad incontrare la strada comunale Madonna delle Grazie, strada comunale Pagliarelli.

Il perimetro di vincolo, attraversata detta strada, segue il confine est della particella 25, che non è compresa nel vincolo, secondo il tracciato della suddetta strada. Al confine tra la particella 25 e la particella 30 piega verso ovest, seguendo il confine della particella 30 fino ad incontrare la s.s. n. 114 Orientale sicula che percorre in direzione sud lungo il suo limite est fino ad incontrare il confine sud della particella 382.

Il perimetro di vincolo da qui verso sud segue il ciglio est del nuovo tracciato della s.s. 114 Orientale sicula fino al confine tra le particelle 222 e 179 del foglio 71, quest'ultima esclusa dal vincolo. Quindi segue il confine nord di quest'ultima particella fino alla particella 180, esclusa, che delimita proseguendo lungo il limite nord delle particelle 171 e 164, escluse dal vincolo, e poi lungo il limite est di quest'ultima; perviene al limite nord della strada comunale Gurni che segue con direzione ovest fino ad incontrare il vecchio tracciato della s.s. n. 114 Orientale sicula, della quale segue, in direzione sud, il ciglio est fino ad incontrare la strada comunale Capo Molini che percorre in direzione sud-est, lungo il ciglio nord, fino ad incontrare la particella 208 del foglio 72. Segue quindi, in direzione nord-ovest, il confine di detta particella e della particella 92, costituito da un canale che attraversa il fiume Platani, e prosegue lungo tutto il margine nord-est della particella 267, che è interamente esclusa dal vincolo, come anche le particelle 208 e 92.

Da qui il perimetro del vincolo giunge lungo il ciglio ovest della strada poderale che delimita la particella 86 del foglio 72, esclusa dal vincolo, e ne segue il tracciato verso nord, fino all'angolo sud-ovest della particella 71, inclusa dal vincolo.

Da qui prosegue in direzione est e poi sud, seguendo i confini della particella 86; quindi procede in direzione ovest, secondo l'andamento del canale che delimita il confine nord delle particelle 102 e 268, che abbandona per seguire verso sud il confine della particella 268 prima e poi quello delle particelle 93, 103, 100 e 95, tutte incluse nel vincolo.

Attraversa in direzione sud-ovest il Platani fino ad incontrare la strada comunale Capo Molini della quale segue in direzione sud-est, il ciglio nord fino all'angolo sud-est della particella 245. Da qui il perimetro di vincolo abbandona il tracciato della strada, lo attraversa e ingloba le particelle 244 e 303, delle quali segue i confini ovest, giunge nella stessa direttrice sino al mare Jonio.

Il perimetro segue la linea di battigia prima in direzione nord-est, fino all'angolo nord-est della particella 77 e del foglio 72 e da qui piega verso ovest seguendo l'andamento della suddetta particella, ingloba la particella 76 e segue in parte il limite nord della particella 206, fino ad incontrare la strada comunale Gurni che percorre, sempre in direzione ovest, lungo il ciglio nord, fino ad incontrare l'angolo sud-ovest della particella 88 del foglio 71, che è esclusa per intero dal vincolo, quindi il perimetro abbandona il tracciato della strada comunale e piega verso nord, secondo il confine est delle particelle 82, 264 e 76; prosegue lungo i confini sud ed est della particella 280, e poi lungo il confine sud-est della particella 211 ed il confine sud delle particelle 193 e 123.

Quindi il perimetro procede in direzione nord-ovest lungo il confine est delle particelle 123, 64 e 106 del foglio 71, incluse per intero, e della particella 251 del foglio 68, anch'essa inclusa per intero: incontrato il ciglio est della strada comunale Madonna delle Grazie ne percorre il tracciato fino al confine tra la particella 74 del foglio 68, esclusa per intero dal vincolo, e la particella 70, inclusa.

Da qui infine il perimetro prosegue prima in direzione est lungo il confine sud della suddetta particella e della particella 273 e poi in direzione nord lungo le particelle 273, 68, 63 e 61, comprese per intero, fino al punto di partenza;

Premesso che l'area in esame è compresa nella più ampia zona denominata «Gazzena» che si estende dalla frazione di S. Caterina del comune di Acireale, a nord, fino a quella di Capo Molini a sud ed è delimitata ad est dal mare Jonio e ad ovest dalla s.s. n. 114 per Messina e che essa fa parte integrante del sistema della «Timpa» di Acireale, situata lungo la costa orientale jonica, che assume aspetti di «unicità» sotto il profilo naturalistico per le peculiarità geomorfologiche e gli endemismi botanici che la caratterizzano;

Premesso che il nome di tale area — Gazzena — piuttosto che Gaium o Gazum, che significa selva, dal latino volgare sembra derivare dal termine magazenu (magazzino) — in arabo, machsan — mutuato dai magazzini che, in epoca araba, erano concentrati nelle vicinanze di un piccolo porto che sorgeva dove oggi è situato Capo Molini, «ove il legname, la pece e quanto altro dovevasi esportare si depositava, aspettando le navi che dovevano caricarlo, con la conseguenza che il nome che gli arabi davano a questo luogo di deposito restò poi alla contrada, quando persino la traccia dei magazzini e dei depositi era scomparsa» (cfr. S. Raccuglia Storia di Aci, Acireale, 1906).

L'area della Gazzena venne a lungo utilizzata per il pascolo e per l'agricoltura, che costituivano le attività economiche che si esercitavano su tutto il territorio di Aci, essa era «terra comune» sulla quale la comunità acese esercitava da tempo immemorabile usi consuetudinari o usi civici. Dopo il terremoto del 1169, che distrusse la città di Aci che sorgeva presso l'odierna Aci Castello, fu sede, insieme alle zone di Madonna delle Grazie e di Anzalone, del nuovo insediamento di Aquilia, abbandonato dopo il 1329, a seguito di una eruzione dell'Etna e della devastazione subita dalle truppe di Roberto, re di Napoli.

L'antico privilegio di essere terra comune fu confermato fino al 1551 dalla Corona spagnola; nel frattempo Acireale diveniva terra demaniale, dopo essere stata feudo dei baroni di Mastrantonio, e si aggravava sempre di più la crisi economica della Sicilia. E mentre la pressione fiscale sulle università demaniale diveniva insostenibile, la Corona spagnola ordinava alle stesse di procedere all'alienazione delle terre comuni. In conseguenza di ciò, anche Acireale vendette le sue terre comuni compreso il territorio della Gazzena, fatto che rappresentò un grave danno per l'universalità dei cittadini, che utilizzava collettivamente la zona sin dai tempi antichissimi. La vendita di queste terre avvantaggiò i ceti dirigenti acesi, che ebbero l'occasione per un ulteriore incremento delle loro ricchezze, in quanto l'acquisizione avvenne ad un prezzo assai esiguo.

L'itinerario di penetrazione nell'area della Gazzena procede dalla frazione di S. Caterina, lasciata alle spalle questa frazione e la chiesa omonima, ci si introduce in una stretta strada, in gran parte asfaltata, parallela alla costa, delimitata da entrambe le parti da muri in pietrame lavico; percorrendo questa tortuosa stradella (che prende il nome di strada comunale Madonna delle Grazie) si giunge ad uno spiazzo dove sorgono delle modeste case rurali e la piccola ed elegante chiesa intitolata a Nostra Signora delle Grazie, costruita nel 1636. Danneggiata dal sisma del 1818, fu riaperta al culto nel 1842 e nel 1843 venne ampliata, conservando l'abside antico con l'affresco della Madonna, dipinto nel 1635, al quale è stato affiancato, nell'altare maggiore, il quadro della Beata Vergine, dipinto nel 1834 dal pittore Giuseppe Rapisardi.

A circa 300 metri, procedendo verso sud, si incontra, sulla destra, la piccola chiesa intitolata a Nostra Signora dell'Aiuto costruita tra il 1769 ed il 1773, che occupa quasi lo stesso sito su cui sorgeva la chiesa di S. Antonio di Padova, edificata nel 1571. In essa fu trasferito il titolo della antica chiesa di S. Anna, fondata nel 1560 e situata presso la torre omonima (ancora esistente nel territorio di Capo Molini). Nel XIX secolo fu aggiunta l'abside.

Ad ovest di quest'ultima chiesa si apre uno stretto percorso naturale, denominato «Acque Grandi», che dapprima è una stradina di due metri di larghezza, poi, man mano che ci si avvicina al ciglio della Timpa, si restringe fino a diventare un piccolo viottolo, tra querce, eucaliptus ed edere, attraverso cui si giunge ad una piccola spianata da dove si gode un amplissimo ed incantevole panorama. Da qui il sentiero continua scendendo rapidamente verso la spiaggia a ciotoli, denominata Acque Grandi.

Quasi al centro del territorio della Gazzena è situato il fondo di propietà Calanna, certamente tra i maggiori dell'intera area, diviso in due parti dalla nuova sede della s.s. n. 114 per Messina. All'interno di questo fondo si trova la masseria: sorta presumibilmente nella seconda metà dell'ottocento, allorquando vi fu una grande richiesta del vino prodotto nella zona dell'Etna, essa è composta da corpi terranei con struttura molto semplice, allineati ai margini di uno spiazzo sommariamente definito, all'interno del quale è collocata la cisterna per la raccolta delle acque piovane.

La residenza padronale, riccamente decorata all'interno, si presenta ad una sola elevazione, e si distingue dal resto per il disegno delle finestre e delle porte. Adiacente alla casa si trova il palmeto e più avanti una stalla, la cui copertura ha struttura portante realizzata con capriate lignee.

Procedendo verso sud lungo la s.s. n. 114, prima di arrivare all'abitato di Capo Molini, percorrendo la strada comunale Gurni fino al mare si arriva al cosiddetto «Cutetto» sito così denominato per i caratteristici ciotoli presenti nell'area, denominati cuti, in cui erano i maceratoi della canapa e del lino, ormai andati distrutti, realizzati nel 1827. Erano costituiti da sedici grandi vasche situate ai due lati di un lungo tombino che serviva da canale di scolo ed espurgo.

L'impianto, alimentato dalle acque comunali di Reeitana Mitallisa, Cuba, Trefontane e Peschiera, era situato in una zona assai ricca di acque. Tra il 1861 ed il 1889 le popolazioni dei comuni di Aci Castello ed Aci Catena protestarono per l'antigienicità dell'impianto,

che si pensava potesse provocare la malaria per la stagnazione delle acque. Il Consiglio sanitario di Stato lo dichiarò assolutamente innocuo, per il continuo rinnovamento delle acque e per la posizione distante dai centri abitati. Ciò nonostante, i maceratori furono soppressi nei primi anni del XX secolo, cedendo alle pressioni degli abitanti dei comuni limitrofi.

Più a sud del luogo ove sorgevano i maceratori, in territorio di Capo Molini, sopra un tratto di terreno lavico, si trovava la torre di S. Anna oggi utilizzata dalla capitaneria di porto. Realizzata tra il 1582 e i primi anni del secolo XVI, era una postazione di guardia del litorale; prese il nome dalla chiesetta di S. Anna esistente nei pressi e che poi andò distrutta. In seguito vi fu impiantato un ufficio semaforico e durante il periodo della prima guerra mondiale, accanto alla torre fu edificata la nuova stazione radiotelegrafica.

A breve distanza, sempre lungo il litorale, si scorgono i ruderi delle opere di fortificazione, iniziate nel 1675 dall'ingegnere militare Carlo de Grunebergh, collaboratore del Duca di Camastra nella riedificazione della città di Catania dopo il terremoto del 1693;

Considerata la singolarità del territorio sia dal punto di vista storico-architettonico che dal punto di vista naturalistico, paesaggistico ed archeologico.

Infatti:

dal punto di vista vegetazionale l'area è caratterizzata da una lussureggiante vegetazione che risente di una serie di fattori tra i quali la natura del substrato, la morfologia superficiale, il clima e l'intervento antropico.

L'uomo, sopratutto nel secolo scorso, ha creato in alcune aree grandi trasformazioni di cui ancora oggi rimangono segni tangibili, mentre altre attualmente risultano abbandonate, e quindi esse sono state riassorbite dalla vegetazione spontanea, caratterizzata da macchie naturali alternate a coltivi. Sono presenti due climax fondamentali: quello della macchia foresta ad olivo e carrubbo «oleo-ceratonion» (sub-orizzontale litoraneo) e quello della foresta a querce sempreverdi «quercio-ilicis» (sub-orizzonte mediterraneo).

Sono presenti, inoltre, boscaglie, di una certa estensione, caratterizzate dalla presenza di roverelle (quercus pubescens), terebinti (pistacia terebinthus), bagolari (celtis australis), oleastri (olea europa var. sylvestris), carrubi (ceratonia siliqua).

Tra la vegetazione arbustiva sono presenti l'euforbia (euphorbia dendrois), l'alaterno (ramnus alaternus), la calicotome (calicotome villosa), la ginestra (spartium junceum), l'olivastro, il fico d'India, l'alianto (aliantus altissima), il citisio (cytisus villous) ed altre essenze tipiche quali asparagus, smilax, clematis, matthiola, dianthus, artemisia, silene, capparis, prasium e arundo.

Completano il quadro vegetativo graminacee quali cymbopogon hirtus, brachypodium distachyum, stipa tortilis lagururs, bromus, plantago, avena ed essenze diffuse come l'asphdelus.

In queste aree, soprattutto in quelle più impervie, sono presenti macchie boschive vere e proprie macchie boschive di notevole interesse naturalistico, paesaggistico ed idrologico. Sono presenti anche aree degradate, quasi steppiche, che però, se adeguatamente conservate, possono rappresentare una serie dinamica che potrebbe portare alla costituzione di un bosco sufficientemente organizzato con delle tappe evolutive di notevole interesse botanico;

dal punto di vista geologico, gli studiosi ritengono che l'origine di questo sistema di faglie sia stato provocato da una antichissima frattura che ha squarciato la regione e che ha profondamente inciso le formazioni laviche. Il labbro orientale della zona squarciata è ora sprofondato in mare, mentre in quello occidentale affiorano le testate di alcune fra le più antiche colate laviche del basamento del vulcano (cfr. Cucuzza Silvestri, l'Etna e le sue bellezze naturali, Atti della XLIX Riunione della Soc. Italiana Prog. Scienze, 1967, Siena).

Le aree in oggetto presentano caratteristiche che le rendono uniche e meritevoli della conservazione assoluta.

L'area a nord di Acque Grandi rappresenta infatti un «graben» di assoluto interesse sismotettonico; essa è quindi una «fossa tettonica» delimitata da due modeste scarpate che rappresentano la manifestazione superficiale di due faglie orientate N-S.

La faglia occidentale, obliterata dai termini lavici recenti, si manifesta con un flesso morfologico a tendenza lineare che caratterizza il territorio a occidente dell'abitato di S. Caterina. La faglia orientale si manifesta in modo inequivocabile con la conseguente scarpata di faglia.

In queste condizioni affiorano lave dei centri alcalini antichi e nella depressione sabbie vulcaniche che contengono delle pomici biancastre.

L'area, a sud di Acque Grandi e a nord degli insediamenti turistici di Capo Molini, rappresenta un tipico esempio di andamento a «gradinata» della Timpa, conseguenza della esistenza di due faglie vicine che abbassano entrambe il blocco sul lato orientale. In queste scarpate affiorano lave antiche.

L'area compresa a sud degli insediamenti turistici e a nord di Capo Molini, presenta una morfologia leggermente degradante verso est, che viene interrotta in corrispondenza della linea marina, dove l'erosione ha creato una costa alta e frastagliata di notevole interesse naturalistico e paesaggistico. Vi affiorano, nella parte sud-occidentale, lave dei centri alcalini antichi, e, nel resto dell'area, lave recenti;

dal punto di vista archeologico l'area fu oggetto di studi da parte di storici quali il Fazello, che accogliendo l'identificazione del Promontorio Sifonio di cui fa menzione Strabone, con il Capo Molini, sosteneva che questa località avesse ospitato Cesare durante le guerre civili; secondo quanto attestato da Appiano. La zona circostante l'abitato di Capo Molini presenta un rilevante interesse archeologico infatti, i recenti scavi effettuati tra il maggio e il giugno del 1988 dalla Soprintendenza di

Catania, hanno portato alla luce, in un agrumeto sito all'ingresso sud-occidentale del moderno aggregato insediativo ed a poche centinaia di metri dal mare, i resti di un insediamento tardo antico (cfr. «BCA», IX-X anno 1988-89 - P. Marchese Viola, Capo Mulini). Sono stati qui riportati alla luce i resti di strutture murarie «a secco», alle quali sono connessi stati di crolli, costituiti da pietre di caduta e tegole di età bizantina; nello strato che ricopriva questi crolli, ed in quelli ad esso relativi, è stata registrata in percentuale maggiore una presenza di ceramica sigillata e di invetriata tardo-antica e sono state rinvenute monete bizantine di zecca siracusana, tra cui un follis di Eraclio II (630-641) ed uno di Leone V (813-820); tali elementi indurebbero ad ipotizzare in questo sito l'esistenza di un insediamento tardo-antico, le cui prime fasi di vita potrebbero collocarsi fra l'avanzata età repubblicana ed il primo periodo imperiale, come attestano i frammenti di sigillata africana ed italica, rinvenuti nella stessa area.

A pochi metri di distanza dal sito esplorato nel 1988, in un'area prospiciente la Via Capo Molini, sono presenti i resti basamentali di un tempietto di età ellenistico-romana; sempre nei pressi di quest'area è stata scoperta la testa marmorea di Cesare studiata da Boheringer e custodita presso l'Accademia degli Zelanti di Acireale. Sempre nell'area compresa tra la via Capo Molini ed il Monte Gazzena sono stati ritrovati negli strati superficiali, frammenti ceramici acromi di età antica, mentre sulla sommità dello stesso monte sono stati rinvenuti frammenti ceramici di età greca;

Considerato che nella vasta area che costituisce il territorio della Gazzena sono presenti poche costruzioni, per lo più case padronali con annessi palmeti, ciascuna delle quali insiste su un fondo assia ampio, ovvero piccoli depositi rurali e tutta una serie di opere di colonizzazione, armoniosamente inserite nel pregevole ambiente naturale (piccoli terrazzamenti, stradelle, casolari, muretti paraterra, acquedotti e altarini votivi) che contribuiscono ad arricchire il territorio di testimonianze antropiche, talvolta di grande pregio, segno di un graduale inserimento dell'uomo in un'area assolutamente singolare;

Considerato che si tratta di un territorio scarsamente antropizzato, ed in molte aree integro e ricchissimo di vegetazione, in cui l'interesse scientifico e storico si unisce ai valori estetici;

Considerato che l'area caratterizzata in molti casi da una singolare vegetazione spontanea, compresa nella cosiddetta «macchia mediterranea» che va scomparendo in gran parte della nostra Sicilia, risulta ancora oggi incontaminata, mantendendo i suoi caratteri di accentuata naturalità;

Considerato che l'insieme di tutti questi elementi paesaggistici, ambientali e naturali, costituisce un ambiente di grande pregio paesaggistico, che integra in modo superlativo la serie degli eccezionali aspetti del litorale lavico del grande vulcano siciliano ed in particolare del meraviglioso territorio acese;

Rilevato che solo una parte del territorio della Gazzena è compreso nella riserva naturale denominata «La Timpa» (istituita con D.A. n. 84 del 14 marzo 1984), mentre il resto della suddetta area pur possedendo le medesime caratteristiche di naturalità ne è escluso;

Constatato che con decreto del presidente della regione siciliana n. 548 dell'11 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 26 del 1° giugno 1968, l'area in oggetto è stata interamente sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi e per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuta la opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore della zona denominata Gazzena, ricadente nel territorio comunale di Acireale che comporterebbe l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico individuate, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore della zona denominata Gazzena, ricadente nel territorio comunale di Acireale, come da planimetrie allegate *A, B, C* e *D* che formano parte integrante al presente decreto, e così di seguito delimitata:

Il perimetro di vincolo, partendo dall'intersezione tra le particelle 58 e 59 del foglio 68, non comprese nel vincolo, e la strada comunale Timpa, prosegue in direzione ovest seguendo l'andamento del ciglio sud della suddetta strada comprendendo per intero la particellla 60, della quale segue il confine ovest, abbandonando il tracciato della strada.

Comprende per intero la particella 61, della quale segue il limite nord, fino ad incontrare la strada comunale Madonna delle Grazie - strada comunale Pagliarelli.

Il perimetro di vincolo, partendo dall'intersezione tra le particelle 58 e 59 del foglio 68, non comprese nel vincolo, e la strada comunale Timpa, prosegue in direzione ovest seguendo l'andamento del limite sud della suddetta strada fino allo spigolo nord-ovest della particella 60, compresa per intero, della quale segue successivamente il limite ovest fino ad incontrare lo spigolo sud-est della particella 235, non compresa. Da qui segue verso ovest il confine nord della particella 61, compresa per intero, fino ad incontrare la strada comunale Madonna delle Grazie - strada comunale Pagliarelli.

Il perimetro di vincolo, attraversata detta strada, segue il confine est della particella 25, che non è compresa nel vincolo, secondo il tracciato della suddetta strada. Al confine tra la particella 25 e la particella 30 piega verso ovest, seguendo il confine della particella 30 fino ad incontrare la strada statale 114 Orientale sicula che percorre in direzione sud lungo il suo limite est fino ad incontrare il confine sud della particella 382.

Il perimetro di vincolo da qui verso sud segue il ciglio est del nuovo tracciato della strada statale 114 Orientale sicula fino al confine tra le particelle 222 e 179 del foglio 71, quest'ultima esclusa dal vincolo.

Quindi, segue il confine nord di quest'ultima particella fino alla particella 180, esclusa, che delimita proseguendo lungo il limite nord delle particelle 171 e 164, escluse dal vincolo, e poi lungo il limite est di quest'ultima; perviene al limite nord della strada comunale Gurni che segue con direzione ovest fino ad incontrare il vecchio tracciato della strada statale 114 Orientale sicula, della quale segue, in direzione sud, il ciglio est fino ad incontrare la strada comunale Capo Molini che percorre in direzione sud-est, lungo il ciglio nord, fino ad incontrare la particella 208 del foglio 72. Segue, quindi, in direzione nord-ovest, il confine di detta particella e della particella 92, costituito da un canale che attraversa il fiume Platani, e prosegue lungo tutto il margine nord-est della particella 267, che è interamente esclusa dal vincolo, come anche le particelle 208 e 92.

Da qui il perimetro del vincolo giunge lungo il ciglio ovest della strada poderale che delimita la particella 86 del foglio 72, esclusa dal vincolo, e ne segue il tracciato verso nord, fono all'angolo sud-ovest della particella 71, inclusa dal vincolo.

Da qui prosegue in direzione est e poi sud, seguendo i confini della particella 86; quindi procede in direzione ovest, secondo l'andamento del canale che delimita il confine nord delle particelle 102 e 268, che abbandona per seguire verso sud, il confine della particella 268 prima e poi quello delle particelle 92 103, 100 e 95, tutte incluse nel vincolo.

Attraversa in direzione sud-ovest il Platani fino ad incontrare la strada comunale Capo Molini della quale segue in direzione sud-est, il ciglio nord fino all'angolo sud-est della particella 245. Da qui il perimetro di vincolo abbandona il tracciato della strada, lo attraversa e inglobate le particelle 244 e 303, delle quali segue i confini ovest, giunge nella stessa direttrice sino al mare Jonio.

Il perimetro segue la linea di battigia prima in direzione nord-est, fino all'angolo nord-est della particella 77 del foglio 72 e da qui piega verso ovest seguendo l'andamento della suddetta particella, ingloba la particella 76 e segue in parte il limite nord della particella 206 fino ad incontrare la strada comunale Gurni che percorre, sempre in direzione ovest, lungo il ciglio nord, fino ad incontrare l'angolo sud-ovest della particella 88 del foglio 71, che è esclusa per intero dal vincolo, quindi il perimetro abbandona il tracciato della strada comunale e piega verso nord, secondo il confine est delle particelle 82, 264 e 76; prosegue lungo i confini sud ed est della particella 280, e poi lungo il confine sud-est della particella 211 ed il confine sud delle particelle 193 e 123.

Quindi il perimetro procede in direzione nord-ovest lungo il confine est delle particelle 123, 64 e 106 del foglio 71, incluse per intero, e della particella 251 del foglio 68, anch'essa inclusa per intero: incontrato il ciglio est della strada comunale Madonna delle Grazie ne percorre il tracciato fino al confine tra la particella 74, del foglio 68, esclusa per intero dal vincolo, e la particella 70, inclusa.

Da qui infine il perimetro prosegue prima in direzione est lungo il confine sud della suddetta particella e della particella 273 e poi in direzione nord lungo le particelle 273, 68, 63 e 61, comprese per intero, fino al punto di partenza.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della regione Sicilia, unitamente alle allegate planimetrie *A*, *B*, *C* e *D*, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della *Gazzetta ufficiale* della regione Sicilia, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Acireale perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta *Gazzetta*, assieme alle planimetrie catastali della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Acireale, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo del comune di Acireale.

Art. 3.

Il vincolo imposto con il presente decreto è efficace dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella *Gazzetta ufficiale* della regione Sicilia.

Palermo, 14 agosto 1993

L'assessore: SARACENO

ALLEGATO *D*

93A6508

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 20 aprile 1993;

Rilevata la necessità di approvare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del giorno 15 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Dall'elenco delle scuole dirette a fini speciali previsto all'art. 378 dello statuto è cancellata la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione.

Art. 2.

Gli articoli dal n. 345 al n. 400 relativi alla scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 76 viene inserito il diploma universitario di terapista della riabilitazione con relativo spostamento della numerazione seguente:

CORSO DI DIPLOMA
DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

Art. 77 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)*. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena viene istituito il corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:

a) neurologico;

b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario di terapista della riabilitazione e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 78 (*Ordinamento didattico*) — 1. Il corso di diploma prevede 4 000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore).

Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre) Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posto di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superati i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5 Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti.

I Anno - I semestre:

Area A Propedeutica (crediti. 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonché introdurre l'allievo all'interno dei concetti base della riabilitazione.

A 1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
biofisica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana;
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale;
riabilitazione generale;
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:

riabilitazione generale.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e rieducazione funzionale.

I Anno - II semestre:

Area B: Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
cinesiologia generale;
cinesiologia speciale.

B.4. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico: da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati del semestre.

II Anno - I semestre:

Area C: Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti: 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni, disabilità ed handicap, nonché degli interventi riabilitativi di base.

C.1. Corso integrato: metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa:

chinesiterapia generale;
massoterapia;
terapia fisica strumentale.

C.2. Corso integrato di pediatria:

neonatologia;
patologia pediatrica.

C.3. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria generale;
neuropsichiatria infantile.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia;
neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra ospedaliere.

II Anno - II semestre:

Area D: Medicina interna e specialità mediche, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali (crediti: 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche di riabilitazione e di principi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonché alla gestione generale e medica del disabile.

D.1. Corso integrato di neurologia:

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica:

medicina interna ad indirizzo specialistico;
pneumologia;
cardiologia;
geriatria;
oncologia;
nefrologia;
reumatologia.

D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:

ortopedia;
traumatologia;
patologia articolare.

D.4. Tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e di rieducazione funzionale.

III Anno - I semestre:

Area E: Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale di base, nonché apprendere le rispettive metodiche applicative.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale:

cinesiologia speciale;
cinesiterapia speciale;
fisioterapia speciale;
terapia occupazionale generale;
protesiologia ed ortesiologia;
massoterapia speciale.

E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:

patologia e tecniche di riabilitazione speciali;
riabilitazione respiratoria;
riabilitazione uroginecologica;
riabilitazione dell'ustionato;
riabilitazione delle funzioni viscerali.

E.3. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e di rieducazione funzionale.

INDIRIZZO NEUROLOGICO

III Anno - II semestre:

Area F: Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

F.1. Corso integrato e metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria:

tecniche di riabilitazione neuromotoria;
tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.

F.2. Corso integrato di neuropsicologia:

psicologia dell'età evolutiva;
patologia della psicomotricità.

F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neurologia pediatrica;
neuropsichiatria infantile.

F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere.

INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

III Anno - II semestre:

Area G: Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedico-reumatologica (crediti: 4).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze delle disabilità osteoartromuscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balnoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.3. Attività tutoriali e tirocinio pratico da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

Art. 79 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone l'apposito libretto di formazione che consenta allo studente e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciacun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzate,riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Modena, 28 settembre 1993

Il rettore: VELLANI

93A6510

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferma nella posizione di fuori ruolo presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica di un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato.

Con decreto 7 settembre 1993 del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1993, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 76, il dott. Mallardo Mario, dirigente generale nel ruolo dei dirigenti della Ragioneria generale dello Stato è confermato nella posizione di fuori ruolo presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le esigenze del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 e dell'art. 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 15 febbraio 1995.

Le competenze fondamentali spettanti all'interessato restano a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

93A6494

Collocamento fuori ruolo di un consigliere della Corte dei conti

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1993, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 187, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, il consigliere della Corte dei conti dott. Giorgio Clemente, è stato collocato nella posizione di fuori ruolo — a norma dell'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114 — per il periodo 1° gennaio-17 ottobre 1993 con l'incarico di membro della Corte dei conti delle Comunità europee.

93A6513

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione rilasciata alla società «Norfid S.p.a.», in Milano, ora «Steindue S.r.l.», in Roma, all'esercizio dell'attività fiduciaria.

Con decreto interministeriale 21 ottobre 1993, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione ad esercitare l'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, rilasciata con decreto interministeriale 20 gennaio 1992 alla società «Norfid S.p.a.», con sede in Milano, ora «Steindue S.r.l.», con sede in Roma, è stata revocata su rinuncia della società.

93A6514

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline

sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di medicina e chirurgia:

virologia;
anatomia umana.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto pubblico;
diritto romano.

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche:

diritto costituzionale italiano e comparato.

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica e tossicologica II;
farmacologia applicata.

Facoltà di Agraria:

colture protette;
tecniche degli impianti irrigui;
macchine ed impianti di industrie agro-alimentari;
microbiologia industriale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A6536

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Sant'Agata di Puglia

La giunta della regione Puglia con atto n. 3891 del 6 ottobre 1993 esecutivo a norma di legge, ha approvato definitivamente ai sensi della legge regionale n. 56/1980 il piano regolatore generale e regolamento edilizio adottato dal comune di Sant'Agata di Puglia (Foggia) con delibera di C.C. n. 20/1993.

93A6515

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA - CORRIGE

Avviso relativo al comunicato della Corte suprema di cassazione recante: «Annuncio di tre richieste di *referendum* popolare»
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 22 ottobre 1993)

All'art. 3 del comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 21, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* dove è scritto: «Nei comuni con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'*art. 5* ...», si legga: «Nei comuni con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'*articolo 5* ...».

93A6543

Avviso relativo al comunicato della Corte suprema di cassazione recante: «Annuncio di otto richieste di *referendum* popolare»
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 5 novembre 1993)

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni, in corrispondenza delle sottoindicate pagine:

— alla pagina 28, prima colonna, relativamente al primo quesito, al terzo rigo dove è scritto: «... "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" ...», si legga: «... "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi *e successive modificazioni*" ...»;

— alla medesima pagina, seconda colonna, al terzo capoverso del terzo quesito, al terzo rigo, dopo la lettera *b)* in luogo del punto e virgola, devono intendersi apposti due punti;

— alla pagina 29, seconda colonna, comma 2, dove è scritto: «... l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure *previte* per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale ...», si legga: «... l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure *previste* per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale ...».

— alla medesima pagina, seconda colonna, comma 6, dove è scritto: «... ai sensi delle seguenti leggi: articolo 1 del decreto-legge 10 *gennaio* 1977, ...», si legga: «... ai sensi delle seguenti leggi: articolo 1 del decreto-legge 10 *giugno* 1977, ...»;

— alla pagina 30, prima colonna, all'articolo 7, comma 1, devono intendersi apposte le virgolette prima del periodo che inizia con le parole: il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ...;

— alla medesima pagina, prima colonna, all'articolo 7, comma 5, dove è scritto: «... per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove *di* riscontri l'esistenza ...», si legga: «... per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove *si* riscontri l'esistenza ...»;

— alla pagina 31, prima colonna, comma 2, dove è scritto: «... ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma che *possono* far valere ...», si legga: «... ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma che *possano* far valere ...».

93A6544

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300